



COMUNE DI ROLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 2 del 13/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2022 PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di Gennaio alle ore 20:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario PierEnrico Longinotti.

Intervengono i Signori:

| N° | Qualifica | Nome | Presente | Assente |
|----------|--------------------------|---------------------------|----------|---------|
| <u>1</u> | Sindaco | NASI LUCA | X | |
| <u>2</u> | Assessore | ALBERICI CINZIA | X | |
| <u>3</u> | Assessore | CAMURRI DANIELA | X | |
| <u>4</u> | Assessore | SANTACHIARA ANDREA | | X |
| <u>5</u> | Assessore Esterno | ALDROVANDI GIULIO | X | |

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2022 PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CANONE MERCATALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CONSIDERATO che detto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

RICHIAMATA pertanto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/02/2021 e successive modifiche con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale." e sono state approvate le tariffe e coefficienti moltiplicatori per esposizione pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni spazi ed aree pubbliche e canone mercatale per l'anno 2021.

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la

tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

CONSIDERATO che, in base ai disposti del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” sopra richiamato, agli artt. 19, in tema di esposizione pubblicitaria, art. 50 in tema di occupazione spazi pubblici e all’art. 77 in tema di canone mercatale (giornaliero), sono definite annualmente le tariffe standard annue e giornaliere con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, e i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;...in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

DATO ATTO che si rende necessario per l’anno 2022 approvare le tariffe del Canone in modo da garantire il rispetto delle previsioni di bilancio per l'anno 2022.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 4.018 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

VALUTATO di mantenere invariate le tariffe ordinarie annuali e giornaliere ed i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/02/2021 e successive modifiche e riportati nel prospetto di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle tariffe, ai coefficienti e ai canoni applicati nel 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente poiché trattasi di approvazione di tariffe che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)”;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10.01.2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le tariffe ordinarie annuali e giornaliere ed i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2022 del Canone di cui alla Legge 160/2019 come riportate nell' Allegato A: *“tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2022 per esposizione pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni spazi ed aree pubbliche e canone mercatale”*, che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di poter applicare le tariffe con immediatezza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Luca Nasi

Vice Segretario
PierEnrico Longinotti

(atto sottoscritto digitalmente)